

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

CONVENZIONE / ATTO COSTITUTIVO

Il giorno **15** del mese di **giugno** dell'anno 2023 in Sant'Antimo, presso lo studio notarile del Notaio Giorgio Sorbo.

TRA

1. Il Comune di Sant'Antimo, rappresentato dal Sindaco pro tempore avv. Massimo Buonanno, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12.12.2022;
2. Il Comune di Frattamaggiore, rappresentato dal Sindaco pro tempore dott. Marco Del Prete, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.11.2022;
3. Il Comune di Grumo Nevano rappresentato dal Sindaco pro tempore avv. Tammaro Maisto, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21.12.2022;
4. Il Comune di Frattaminore rappresentato dal Sindaco pro tempore dott. Giuseppe Bencivenga, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02.05.2022;
5. Il Comune di Casandrino, rappresentato dal Sindaco pro tempore Commissario prefettizio dott. Roberto Esposito, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27.01.2022;

PREMESSO che

- l'articolo 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 conferisce alle regioni, alle province e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" individua il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale;
- la Regione Campania ha approvato la Legge Regionale 11 del 23.10.2007 (pubblicata sul BURC n. 57 del 31.10.2007) "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 Novembre 2000 n.328", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riforma della legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001 e dalla Legge 328 dello 08.11.2000;
- la suddetta Legge Regionale 11/2007 è stata successivamente integrata con modifiche apportate dalle leggi regionali 30 Gennaio 2008 n. 1, 27 Gennaio 2012, n. 1 e 6 luglio 2012, n. 15 e da ultimo dalla Legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013;
- la richiamata Legge Regionale 11/2007 disciplina, tra l'altro, la ripartizione delle funzioni e dei compiti tra la regione, le province e i comuni;
- in attuazione dell'articolo 6 della suddetta Legge Regionale 11 del 2007, la Regione Campania ha individuato, e successivamente modificato con propria deliberazione n. 320 del 03/07/2012, gli Ambiti territoriali, tra cui l'Ambito N17 costituito dai Comuni di Sant'Antimo, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore e Casandrino;
- l'articolo 7 della Legge Regionale n. 11/2007 e s.m.i., come successivamente confermato

dall'articolo 14 comma 29 della legge 122 del 2010, prevede l'obbligo inderogabile per i Comuni di esercitare in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite;

- nel precedente triennio di vigenza del Piano Sociale Regionale 2016-18, i Comuni associati dell'Ambito territoriale N17 hanno sottoscritto in data 26.07.2016 rep. n. 7 una Convenzione per la gestione associata ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con scadenza prevista al 30.06.2021, giusta delibera del C.I. n. 12 del 15.12.2020;
- l'art. 21 della predetta convenzione prevede che *"....la forma associativa disciplinata dalla presente Convenzione potrà essere modificata qualora nel corso della sua efficacia intervengano cambiamenti e/o variazioni imposti dalla normativa Regionale e/o Nazionale vigente in materia"*;
- il vigente Piano Sociale Regionale della Campania 2019-2021 incentiva gli Ambiti Territoriali a dotarsi di forme associative maggiormente strutturate e dotate di autonomia giuridica, economica e patrimoniale, riconoscendo a tal fine anche risorse premiali aggiuntive agli stanziamenti previsti;
- i Comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali a livello locale così come previsto dall'art. 13 del D. Lgs 267 del 18.08.2000, adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, così come previsto dall'art. 10 della L.R. 11/2007
- è intenzione dei predetti Comuni, come rappresentati, realizzare ed assicurare, nel proprio ambito territoriale come determinato dalla Regione, una gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi socio assistenziali e socio sanitari integrati, attraverso la condivisione del sistema di regole per l'organizzazione dei servizi e l'accesso degli utenti, la condivisione delle risorse economiche professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio e rendicontazione
- il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale N17, nella seduta del 15.12.2020 ha deciso di adottare una forma associativa diversa dalla Convenzione ex art. 30 TUEL per l'esercizio associato delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi di cui al Piano Sociale d'Ambito, individuando l'Azienda speciale consortile dei servizi sociali ai sensi dell'art. 31 e 114 del TUEL;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 21, comma 3, della Legge 05.05.2009 n. 42 individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni le funzioni del settore sociale;
- l'art. 14, comma 29, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito in legge 122 del 30.07.2010 precisa che *"I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa"*;
- l'esercizio in forma associata dei compiti e delle funzioni inerenti la progettazione e la gestione del sistema integrato sociale da parte dei comuni associati negli ambiti territoriali determinati dalla Giunta della Regione Campania, è un obbligo inderogabile statuito dalla LR 11/2007, successivamente avvalorato dall'art. 14, comma 29, della legge 122/2010 che fa divieto ai Comuni di svolgere singolarmente funzioni fondamentali svolte in forma associata. Sicché non è ipotizzabile che uno o più Comuni possano uscire dall'Ambito Territoriale di appartenenza determinato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale;
- il Coordinamento Istituzionale nella seduta del 15.12.2020 ha approvato all'unanimità la costituzione dell'azienda speciale consortile per l'esercizio associato delle funzioni del settore sociale e socio-sanitario;
- successivamente nella seduta del 15.07.2021 con propria Deliberazione n. 7 il Coordinamento Istituzionale ha approvato il presente schema di convenzione e l'allegato Statuto;
- i Consigli Comunali di tutti i Comuni associati hanno approvato il presente schema di convenzione, con le deliberazioni sopra riportate;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra i Comuni di Sant'Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Casandrino, come sopra costituiti e rappresentati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – RECEPIMENTO PREMESSA E COSTITUZIONE

La premessa è parte sostanziale e integrante della presente Convenzione.

Con la presente convenzione si costituisce, ai sensi dell'art. 31 e 114 del d. lgs. 267/2000 e s.m.i. tra i Comuni di Sant'Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Casandrino un'azienda speciale consortile dotata di personalità giuridica. L'Azienda è ente strumentale degli Enti locali, dotato di personalità giuridica, e di autonomia gestionale e patrimoniale.

Art. 2 – DENOMINAZIONE E SEDE

I Comuni stipulanti convengono di attribuire all'Azienda speciale consortile la denominazione di "*Ambito N17*", di seguito per brevità denominato Azienda.

La sede dell'Azienda è in Frattamaggiore in Piazza Umberto I in locali messi a disposizione dal Comune di Frattamaggiore.

ART. 3 – FINALITA'

L'Azienda ha come finalità, ai sensi e per gli effetti della Legge 328/2000, della L.R. 11/2007 e del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio delle funzioni, la progettazione, la gestione e l'erogazione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari di competenza dei Comuni, riportati nel documento denominato "nomenclatore" approvato dalla Regione Campania da ultimo con decreto dirigenziale n. 308/2013 e successive modifiche ed integrazioni. L'Azienda esercita tutte le attività relative all'integrazione socio-sanitaria anche attraverso appositi accordi di programma sottoscritti con l'ASL Napoli 2 Nord. **L'Azienda non può esercitare attività di impresa.**

L'Azienda conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, all'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti.

Esercita inoltre tutti gli altri servizi indicati dall'art. 3 dello Statuto.

L'Azienda attua e gestisce in via prioritaria tutti i servizi ed interventi contenuti nel Piano di Zona Sociale di norma in forma diretta oppure ricorrendo all'esternalizzazione ogni volta che ciò risulti più efficace o economicamente più conveniente.

L'Azienda può erogare servizi aggiuntivi (nel settore educativo, culturale, ricreativo...), purché attinenti allo scopo per cui è stato costituito, in favore degli Enti consorziati su richiesta degli Enti stessi, previa adozione da parte dell'Ente consorziato richiedente della determinazione di impegno di spesa ed approvazione delle progettualità, comprensiva di quadro economico, da parte del Consiglio d'Amministrazione.

L'affidamento di eventuali servizi aggiuntivi dovrà avvenire nel rispetto dei principi europei in materia di concorrenza ed in generale a quelli in materia di affidamenti in house e solo dopo che sarà consolidata la gestione sociale di tutti i servizi degli enti consorziati, che dovranno confluire in un unico Piano di Zona.

ART. 4 – DURATA

La durata dell'Azienda è fissata in anni trenta, come previsto dall'art. 7 dello Statuto a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, salvo che intervenga lo scioglimento ai sensi del successivo art. 16 dello Statuto. Per gli altri profili si rinvia all'art. 7 dello Statuto.

ART. 5 – NUOVE ADESIONI

Potranno essere ammessi a far parte dell'Azienda altri Comuni e altri enti, previa deliberazione a maggioranza qualificata dell'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto.

ART. 6 – ADOZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto o alla convenzione, l'adozione di un nuovo statuto o di una nuova convenzione, sono deliberati dall'Assemblea Consortile ai sensi dell'art. 27 comma 1, lettera a) dello Statuto con la maggioranza qualificata di 60/cento delle quote consortili, che rappresentino almeno la maggioranza numerica dei Comuni aderenti.

Successivamente, le modifiche sono approvate dai Consigli degli Enti consorziati. L'approvazione da parte dei consigli comunali degli Enti aderenti è immediatamente comunicata all'Azienda consortile, per gli adempimenti successivi;

ART. 7 – GLI ORGANI

Sono organi dell'Azienda Consortile:

- a) L'Assemblea consortile;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Direttore;
- e) Il Collegio dei revisori dei conti.

La partecipazione all'Assemblea Consortile e al Consiglio di Amministrazione ovvero le cariche di Presidente e Vice Presidente sono gratuite, senza riconoscimento di alcun compenso, indennità con il solo rimborso spesa. La loro nomina e composizione, il loro funzionamento nonché le rispettive competenze sono disciplinati dallo Statuto dell'Azienda Consortile.

Art. 8 – ENTRATE, TRASFERIMENTI E QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE

Le entrate dell'Azienda Consortile sono costituite da risorse assegnate agli Ambiti territoriali a livello regionale e/o centrale, programmi specifici di finanziamento dei servizi di competenza dell'Azienda¹, trasferimenti e contributi statali, regionali e comunitari e di altri enti a qualsiasi titolo erogati, quote di compartecipazione a carico degli Enti consorziati, rendite patrimoniali ed accensioni di prestiti, partecipazione degli utenti al costo dei servizi, altri proventi ed erogazioni di spettanza, a qualsiasi titolo, dell'Azienda.

Con riferimento alle quote di compartecipazione a carico degli Enti consorziati, si precisa che ciascun Comune consorziato partecipa ai servizi ed agli interventi dell'Azienda con quote annue che tengono conto della spesa sociale storica relativa all'anno precedente a quello di competenza, ossia della quantità e della tipologia di servizi che il Comune riceve attraverso l'Azienda. Tali quote in ogni caso non possono essere inferiori a € 7,41 per abitante e ad € 0,25 per abitante per fondo di **dotazione iniziale**. Ai fini della determinazione della quota minima di compartecipazione si fa riferimento alla popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, quale risultante dai dati ufficiali ISTAT. L'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta può deliberare una quota di compartecipazione minima superiore a **€ 7,91** per abitante.

Inoltre per il finanziamento dell'Azienda Consortile è previsto un contributo annuo di partecipazione di € 0,50 ad abitante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.

Le quote suddette integrano la dotazione finanziaria annuale dell'Azienda e sono definite con atto deliberativo dell'Assemblea, assunto a maggioranza assoluta, al momento della definizione degli obiettivi programmatici.

Al momento della costituzione dell'Azienda, la quota di compartecipazione minima spettante a ciascun Comune è già stata determinata ed è quella risultante dalla tabella di riparto allegata (All. **B**). Le quote annuali di compartecipazione a carico dei Comuni consorziati dovranno essere trasferite alla tesoreria dell'Azienda con la seguente modalità:

- il 40% sulla base del bilancio preventivo di esercizio entro trenta giorni dalla relativa approvazione;
- un ulteriore 30%, sempre sulla base del bilancio preventivo, entro il 30 giugno;
- il saldo entro il 30 novembre.

Entro 3 mesi dalla costituzione dell'Azienda consortile, il Comune di Sant'Antimo, attuale Comune capofila dell'Ambito territoriale N17, dovrà versare al fondo consortile tutti i fondi residui del FUA già incassati. Per le somme dovute al Comune capofila alla data del 31.12.2022 dagli altri enti aderenti all'Ambito N17 saranno sottoscritti specifici accordi fra il Comune di Sant'Antimo e gli altri enti. Le somme incassate saranno trasferite con scadenze trimestrali.

Tali accordi, contenenti la quantificazione delle somme dovute al Comune di Sant'Antimo quale capofila dell'Ambito territoriale N17 dovranno essere definiti e sottoscritti fra le parti

¹ quali a titolo esemplificativo FNPS – fondo nazionale politiche sociali, FR – fondo regionale, FNA – Fondo per la non autosufficienza, PON Inclusion, PaIS, Piano di Azione e Coesione, POR.

prima della stipula della presente Convenzione.

Art. 9 – CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE

Ogni Ente consorziato è portatore di un voto, espresso in centesimi, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 100. I suddetti 100 voti sono attribuiti in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun Comune, ricalcolata annualmente sulla base dei dati ISTAT aggiornati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

ART. 10 - ATTI SOGGETTI AD APPROVAZIONE E/O A COMUNICAZIONE AGLI ENTI CONSORZIATI

Sono soggette all'approvazione degli enti consorziati le seguenti deliberazioni dall'assemblea consortile, approvate con maggioranza qualificata, che rappresenti la maggioranza numerica degli Enti consorziati:

- a) adozione di un nuovo statuto o di una nuova convenzione, ovvero le modifiche degli stessi;
- b) scioglimento e liquidazione dell'Azienda Consortile;
- c) piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e azienda speciale;
- d) budget economico almeno triennale;
- e) bilancio di esercizio;
- f) piano degli indicatori di bilancio;

Sono soggette a comunicazione agli enti consorziati le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:

- a) Piano di zona;
- b) disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza;
- c) revisione quote di partecipazione;
- d) la contrazione di mutui;
- e) gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permuta.
- f) le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti Pubblici;
- g) la sede dell'Azienda;
- h) il ricalcolo annuale delle quote di partecipazione;
- i) i regolamenti di competenza dell'Assemblea;

Art. 11 - GESTIONE DEL PERIODO TRANSITORIO

La costituzione dell'Azienda si considera perfezionata al momento della sottoscrizione della presente convenzione. Fino alla piena operatività dell'Azienda, che dovrà avvenire entro e non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione della presente, viene prorogata l'attuale Convenzione sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del TUEL. In tale periodo transitorio rimarranno in capo al comune capo convenzione le competenze fino ad oggi esercitate, garantendo il funzionamento dell'Ufficio di Piano e dei servizi del Piano di Zona. Il personale del Comune capofila e degli enti convenzionati, al di fuori dell'orario di lavoro e con oneri a carico del Fondo Unico di Ambito, supporterà l'Azienda nelle procedure di reclutamento del personale.

Art. 12 - DISCIPLINA PER LA FASE COSTITUENTE

Entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti provvede a convocare la prima seduta dell'Assemblea per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio di Amministrazione. E' previsto per questa fase il supporto tecnico dell'Ufficio di Piano. Tutte le spese necessarie per la costituzione e la piena operatività dell'Azienda saranno sostenute dall'attuale Comune capofila con oneri a carico del Fondo Unico di Ambito.

L'Azienda subentrerà nei rapporti giuridici e negoziali in atto, nei procedimenti in corso, in tutti i contratti di appalto, convenzioni, accordi, protocolli, patti di accreditamento, contratti di lavoro ed ogni altro accordo, anche ai sensi dell'art. 50 comma 11 lettera b) del vigente CCNL Enti Locali, in capo al comune capofila dell'Ambito territoriale N17, che al momento della stipula della presente Convenzione gestisce, sulla base della convenzione ex art. 30 TUEL, in

nome e per conto dei comuni associati i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

Ai fini ricognitivi e conoscitivi, i rapporti giuridici e negoziali in corso, tutto il materiale, le attrezzature, i beni materiali mobili inventariati in capo all'Ufficio di Piano dell'Ambito N17, saranno elencati in uno specifico verbale sottoscritto tra il Comune capofila dell'Ambito N17 e il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nelle more della definizione di tutti i regolamenti, da approvarsi entro dodici mesi dall'avvio delle attività degli organi consortili, si applicano in quanto compatibili le norme dei Regolamenti già adottati dal Coordinamento Istituzionale nel periodo di vigenza della convenzione ex art. 30 TUEL ed in subordine le norme dei regolamenti dell'attuale Comune Capofila, se ed in quanto compatibili.

Alla presente si allegano, per farne parte integrante e sostanziale, i sotto elencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

Statuto - Allegato A;

Quota compartecipazione minima definita nell'anno 2022– Allegato B

Sono depositate agli atti le seguenti deliberazioni in copia conforme agli originali:

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Sant'Antimo n. 26 del 12.12.2022
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Frattamaggiore n. 37 del 30.11.2022
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Grumo Nevano n. 45 del 21.12.2022
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Frattaminore n. 11 del 02.05.2022
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Casandrino n. 61 del 27.01.2022

La presente convenzione è firmata in calce dai legali rappresentanti dei Comuni indicati in premessa

per il Comune di Sant'Antimo: avv. Massimo Buonanno

per il Comune di Frattamaggiore: dott. Marco Del Prete

per il Comune di Grumo Nevano: dott. Tammaro Maisto

per il Comune di Frattaminore: dott. Giuseppe Bencivenga

per il Comune di Casandrino: dott. Roberto Esposito

ALLEGATO A

**STATUTO
DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA
"AMBITO N17"
AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ASSOCIATI
(Art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)**

Servizi, interventi e competenze trasferite all'Azienda

Art. 1 – Servizi, interventi e competenze trasferite all'Azienda:

Ufficio di Piano
Servizio sociale Unico di Ambito
Servizi di Segretariato Sociale
Centro per le famiglie
Servizi per gli affidi e le adozioni
Servizi per la prevenzione dell'abuso e del maltrattamento
Servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere
Servizi di pronto intervento sociale
Servizi domiciliari sociali e sociosanitari per anziani, minori e disabili
Servizi diurni sociali e sociosanitari per anziani, minori e disabili
Servizi residenziali per anziani, minori e disabili
Altri servizi sperimentali per anziani, minori e disabili
Servizi per il contrasto alla povertà
Servizi per gli immigrati, rom e sinti e senza fissa dimora
Ogni altro servizio sociale e sociosanitario previsto nel Piano di zona

Art. 2 – Servizi aggiuntivi e ulteriori scopi da trasferire:

Servizi per la popolazione giovanile
Servizi per la promozione e l'intermediazione lavoro
Servizi culturali
Servizi scolastici, educativi e per l'infanzia
Ogni altro servizio rientrante nell'area dei servizi di welfare che i Comuni sottoscrittori intendono conferire con propria decisione ai sensi di quanto previsto nella presente Convenzione e nello Statuto di cui all'Allegato B.

ALLEGATO B

**STATUTO
DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA
"AMBITO N17"
AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ASSOCIATI
(Art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)**

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

- Art.1 -Costituzione
- Art. 2 -Sede dell'Azienda
- Art. 3 -Scopo e finalità
- Art. 4 – Servizi aggiuntivi e ulteriori scopi
- Art. 5 – Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle attività
- Art. 6 - Gestione dei servizi
- Art. 7 -Durata
- Art. 8 – Rappresentanza dei Comuni aderenti e loro partecipazione all'Azienda
- Art. 9 -Diritti dei partecipanti
- Art. 10 – Copertura dei costi e partecipazione agli investimenti
- Art. 11 – Fondo di dotazione dell'Azienda
- Art. 12 - Attribuzione e aggiornamento dei diritti di voto e di partecipazione
- Art. 13 – Modalità di accoglimento di nuovi enti
- Art. 14 – Erogazione delle prestazioni e dei servizi da parte dell'Azienda e acquisizione dei servizi da parte degli Enti consorziati
- Art.15 -Recesso
- Art.16 – Scioglimento
- Art. 17 – Partecipazione degli enti consorziati – Atti fondamentali dell'Azienda - Informazione – Verifica
- Art. 18 – Partecipazione degli utenti

TITOLO II - GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

- Art.19 – Gli organi dell'Azienda consortile
- Art.20 - L'Assemblea Consortile
- Art.21 - Durata dell'Assemblea
- Art. 22 - Attribuzioni dell'Assemblea
- Art. 23 - Deliberazioni
- Art.24 - Adunanze dell'Assemblea
- Art.25 - Convocazione
- Art. 26 - Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 27 – Deliberazioni assembleari a maggioranze qualificate
- Art. 28 - Il Presidente ed il vice Presidente dell'Assemblea Consortile
- Art. 29 – Elezioni del Presidente
- Art. 30 - Il Consiglio di Amministrazione (CdA)
- Art. 31 -Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione
- Art. 32 - Divieto di partecipazione alle sedute
- Art. 33 – Competenze del Consiglio di Amministrazione Art.34 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione
- Art.35 -Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Art.36 -Rimborsi spese e permessi
- Art. 37 -Sostituzione
- Art.38 -Il Direttore
- Art.39 -Attribuzioni del Direttore

Art. 40 - Il personal

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITA'

Art. 41 -Contabilità e bilancio

Art . 42 – Affidamento diretto di servizi e delle risorse da parte degli enti aderenti

Art. 43 – Collegio dei Revisori dei conti

TITOLO IV -CONTROVERSIE E NORME TRANSITORIE

Art.44 - Interpretazione

Art. 45 - Inizio attività dell'Azienda

TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art.1 - Costituzione

1. Fra i Comuni di Sant'Antimo, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore e Casandrino (già costituiti in Convezione ex art. 30 del Dlgs n. 267/00 come Ambito sociale territoriale N17), ai sensi degli art. 31 e art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche, è costituita, a seguito di atto costitutivo, un'azienda speciale consortile per l'esercizio associato di servizi sociali, socio-sanitari, culturali, per l'infanzia, l'istruzione, la formazione, e più in generale per i servizi alla persona di competenza dei Comuni associati, come definiti dal successivo articolo 3, denominata **"Ambito N17"** (anche detta nel seguito, per brevità, Azienda).

2. L'Azienda è ente strumentale dei comuni aderenti indicati al comma 1, che esercitano in forma associata la propria titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta dei servizi e delle politiche di welfare locale del territorio corrispondente all'Ambito Territoriale N17, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale n. 11/07 e ss.mm.ii, ed è dotata di autonoma personalità giuridica pubblica e d'autonomia imprenditoriale e gestionale. **Nel perseguire le proprie finalità istituzionali, l'Azienda si conformerà agli indirizzi fissati dai Consigli comunali degli enti aderenti all'interno degli atti fondamentali di programmazione.**

3. Il funzionamento dell'Azienda è regolato dal presente Statuto.

Art. 2 - Sede dell'Azienda

1. La sede legale dell'Azienda è in Frattamaggiore, Piazza Umberto I – Sede Comunale.

2. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.

3. I locali necessari sia per la sede legale sia per le sedi operative sono resi disponibili in comodato d'uso gratuito dai Comuni interessati.

Art. 3 - Scopo e finalità

1. L'attività dell'Azienda è finalizzata in via prioritaria all'esercizio associato di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e più in generale di servizi alla persona. Su richiesta degli enti sottoscrittori può svolgere anche servizi culturali, educativi, di supporto all'istruzione e all'infanzia, e in generale per la popolazione giovanile, per la promozione e il sostegno all'occupazione. I servizi sono svolti mediante:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona riferito agli enti aderenti all'Azienda;

2. I servizi facenti capo all'Azienda sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati. I servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:

- A. Sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà
- B. Prima infanzia
- C. Minori
- D. Disabili
- E. Anziani
- F. Popolazione giovanile
- G. Persone non autosufficienti
- H. Immigrati, Rom e senza fissa dimora
- I. Popolazione indigente e adulti in difficoltà

Il suddetto elenco è puramente indicativo, giacché gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli sopraelencati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.

3. L'Azienda può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 1, mediante stipulazione di specifici contratti.

4. La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- a) rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un ente strumentale con piena autonomia giuridica e gestionale, capace di strutturare una Rete Locale Integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;
 - b) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi;
 - c) sviluppo d'approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità dei servizi;
 - d) creazione di un ambito di produzione orientato all'ottimizzazione imprenditoriale (l'Azienda) e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;
 - e) determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
 - f) approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
 - g) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;
5. Per il migliore svolgimento d'ulteriori attività e funzioni, l'azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite unità organizzative, costituite sulla base del principio dell'omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

Articolo 4 – Servizi aggiuntivi e ulteriori scopi

1. L'Azienda può erogare in favore degli enti consorziati, su richiesta degli enti stessi, altri servizi rientranti nel campo delle politiche di welfare e di promozione culturale, ed attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Piano di Zona sociale.
2. Gli oneri derivanti dall'esercizio della delega sono a carico degli enti richiedenti. Tali oneri, comunque, potranno essere coperti in tutto o in parte, anche attraverso contributi e finanziamenti regionali, statali, comunitari o da sponsorizzazioni, attivati dai Comuni o direttamente dall'Azienda.
3. Il conferimento della gestione di ulteriori funzioni e attività nel settore sociale avverrà con formale provvedimento assunto dai competenti organi dei Comuni interessati, ed approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. La delega delle singole funzioni o servizi aggiuntivi da parte di uno o più Comuni consorziati, avverrà mediante stipula di specifici accordi e intese, che disporranno la contestuale assegnazione, da parte degli enti deleganti, delle risorse finanziarie e, eventualmente, umane e strumentali necessarie.
5. Ai fini della gestione di attività e servizi rientranti nelle materie sopra elencate, l'Azienda attuerà ogni utile iniziativa per il reperimento delle necessarie risorse economiche, facendo ricorso, in via prioritaria, ai finanziamenti già previsti o che saranno previsti dalla normativa regionale, nazionale e da quella comunitaria.

Art. 5 - Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle attività

1. L'Azienda si propone di assicurare, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, l'esercizio delle funzioni per cui è stata costituita perseguendo la realizzazione dei seguenti obiettivi ed uniformando la propria attività ai seguenti principi:
 - sviluppare e consolidare la cultura delle politiche di welfare nel territorio di competenza e dare uniformità ed omogeneità alle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni.
 - rafforzare la capacità di intervento dei Comuni attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale;

- accrescere le capacità progettuali e le possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
- prevenire le situazioni di bisogno e promuovere una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;
- attivare gli interventi secondo criteri di efficacia e di efficienza, garantendo ai cittadini punti di riferimento omogenei ed unitari, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni e migliorando l'accesso ai servizi e sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare l'uso delle risorse ed il rapporto tra costi e benefici dei servizi.
- individuare sistemi di funzionamento orientati al soddisfacimento anche dei nuovi bisogni sociali emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, le politiche abitative e del lavoro;
- attuare interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
- favorire lo sviluppo attivo del privato sociale nella gestione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;
- qualificare l'integrazione sociosanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti;
- sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
- attivare e consolidare forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese dei singoli servizi.

Art. 6 - Gestione dei servizi

1. L' Azienda può esercitare la gestione dei servizi in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e – tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso acquisto di servizi o prestazioni acquisite mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici o privati, o tramite accordi di partecipazione con istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione e/o l'affidamento di servizi a terzi.

2. L' Azienda può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 7 - Durata

1. L' Azienda ha la durata di trenta anni, a decorrere dalla data d'effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula dell'Atto Costitutivo.

2. Al termine finale, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede ai sensi del successivo articolo 16 e della normativa vigente.

3. E' facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti, da perfezionare almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 8 – Rappresentanza dei Comuni aderenti e loro partecipazione all'Azienda

1. Tutti i Comuni aderenti all'Azienda sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal loro Sindaco, nella sua veste di rappresentante legale dell'Ente locale.

2. Il Sindaco ha facoltà di delegare alla partecipazione nell'Assemblea consortile, anche permanentemente, un proprio delegato.

3. A ciascun Comune è assegnato un voto espresso in centesimi, determinato sulla base di quanto indicato all'art. 12, aggiornato periodicamente come previsto al comma 3 del medesimo articolo.

4. A norma di legge, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art. 9 - Diritti dei partecipanti

1. Ciascun Comune partecipa alla vita aziendale attraverso:

a) la partecipazione all'Assemblea dell'azienda, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art.12;

b) la partecipazione ai risultati di gestione, in relazione ai centesimi di cui all'art. 12.

Art. 10 – Copertura dei costi e partecipazione agli investimenti

1. Ciascun Comune è rappresentato in assemblea dal proprio Sindaco o dal suo delegato.
2. Gli Enti consorziati debbono concorrere alla copertura dei costi di esercizio dell'Azienda in rapporto ai criteri indicati al successivo art.11.
3. Gli Enti consorziati possono, infine, – anche su base libera e volontaria – partecipare agli investimenti proposti dagli organi consortili competenti.

Articolo 11 – Fondo di dotazione dell'Azienda

1. All'atto della costituzione gli enti aderenti concorrono alla costituzione del Fondo di dotazione, finalizzato alla gestione e al funzionamento degli uffici, in base alla popolazione residente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente, per un ammontare complessivo di € 0,25 per abitante **da versare una tantum**.
2. Gli enti aderenti concorrono, altresì, alle spese per il funzionamento dell'Azienda con un contributo di partecipazione annuo pro-capite pari ad almeno € 0,50. Detto ammontare potrà essere adeguato in rapporto al variare dei predetti costi di funzionamento. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea consortile, e per il Presidente e vice Presidente, non è previsto alcun gettone di presenza e/o indennità. **È consentito solo il rimborso spesa come da normativa vigente.**
3. Gli Enti aderenti concorrono, infine, alla costituzione del Fondo Unico di Ambito destinato alla erogazione dei servizi programmati con il Piano di zona con una quota pro-capite complessivamente non inferiore alla spesa socio-sanitaria obbligatoria e alla spesa per servizi residenziali sociali per minori, anziani e disabili, ivi inclusa la spesa per i minori in affido familiare, contabilizzata per ogni singolo Comune e comunque non inferiore al minimo di € 7,41 per abitante. Dette quote potranno variare, di norma con cadenza annuale in rapporto al variare dei trattamenti tariffari fissati dalla Regione Campania ovvero dai diversi organi competenti in materia.
4. Le somme su indicate possono essere variate in ogni momento con apposita delibera dell'Assemblea consortile adottata a **maggioranza qualificata di cui all'art. 27 comma 1**.
5. Le somme su indicate vanno trasferite all'Azienda con la seguente modalità:
 - il 40% sulla base del bilancio preventivo di esercizio entro trenta giorni dalla relativa approvazione;
 - un ulteriore 30%, sempre sulla base del bilancio preventivo, entro il 30 giugno;
 - il saldo entro il 30 novembre.
6. Gli eventuali maggiori costi derivanti dal mancato trasferimento delle somme di cui al comma 5, saranno addebitati al Comune o Ente inadempiente.

Art. 12 - Attribuzione e aggiornamento dei diritti di voto e di partecipazione

1. Ogni Comune è portatore di un voto, espresso in centesimi, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 100.

I suddetti 100 voti sono attribuiti in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun Comune, ricalcolata annualmente sulla base dei dati ISTAT aggiornati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

2. Le variazioni delle quote in oggetto non modificano la Convenzione.
3. L'eventuale variazione sarà oggetto di mera presa d'atto da parte dell'organo assembleare.

Art. 13 - Modalità di accoglimento di nuovi enti

1. L'ente che richieda l'ammissione è tenuto a presentare istanza al Presidente dell'Assemblea consortile.
2. L'Assemblea Consortile delibera l'accoglimento a maggioranza qualificata **dei due terzi dei voti assembleari**.
3. All'atto dell'ammissione del nuovo ente si procede all'assegnazione dei centesimi di voto al nuovo aderente e – contestualmente – al ricalcolo dei centesimi di voto spettanti a tutti gli enti già consorziati, che risulteranno modificati per effetto delle disposizioni di cui all'art.12.

Art. 14 – Erogazione delle prestazioni e dei servizi da parte dell'Azienda e acquisizione dei servizi da parte degli Enti consorziati

1. L'Azienda eroga le prestazioni secondo quanto programmato nel Piano sociale di zona di cui all'articolo 21 della legge regionale n.11/07 e ss.mm.ii. e gli ulteriori atti di programmazione, piani e programmi. Gli Enti consorziati acquisiscono le prestazioni erogate dall'azienda alle condizioni indicate nel contratto di servizio.
2. Il contratto di servizio è lo strumento attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti economici tra gli Enti aderenti e l'Azienda. Esso specifica le modalità con cui si formano i corrispettivi per i servizi e le prestazioni.

Art.15 - Recesso

1. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un quinquennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.
2. Il recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica Certificata, al protocollo generale dell'Azienda e indirizzata al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile e diventa operante dalla deliberazione favorevole dell'Assemblea Consortile.
3. Il recesso è comunque subordinato all'integrale pagamento delle eventuali spettanze debitorie, risultanti dal bilancio di previsione dell'anno in cui esso è esercitato, ed ha efficacia dal 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.
4. Al momento della ratifica del recesso vengono conseguentemente ricalcolati i centesimi degli enti rimanenti.

Art.16 - Scioglimento

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile, con maggioranza qualificata fissata in almeno il 60% dei voti assembleari totali purché questi siano espressi dalla maggioranza numerica dei comuni aderenti.
2. Al momento dello scioglimento le quote di partecipazione al riparto liquidatorio spettanti a ciascun comune sono calcolate sulla base dei centesimi di competenza.

Art. 17 – Partecipazione degli enti consorziati – Atti fondamentali dell'Azienda - Informazione - Verifica

1. Le deliberazioni concernenti gli argomenti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti Consorziati, **ai sensi dell'art. 114 del TUEL e ss.mm.ii.**, nel termine di 30 giorni dall'adozione, essendo atti fondamentali:
 - a) le modifiche allo Statuto e alla Convenzione;
 - b) lo scioglimento del Consorzio;
 - c) piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e azienda speciale;
 - d) budget economico almeno triennale;
 - e) bilancio di esercizio;
 - f) piano degli indicatori di bilancio;
2. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile riguardanti gli atti suddetti vengono inviate agli Enti consorziati **per l'approvazione**.
3. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:
 - a) Piano di zona;
 - b) disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza;
 - c) revisione quote di partecipazione;
 - d) la contrazione di mutui;
 - e) gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permuta;
 - f) le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti Pubblici;
 - g) la sede dell'Azienda;
 - h) il ricalcolo annuale delle quote di partecipazione;

i) i regolamenti di competenza dell'Assemblea;

sono soggette a semplice comunicazione ai Consigli comunali degli enti aderenti.

4. L'informazione si attua attraverso la pubblicazione delle deliberazioni e degli altri atti dell'Azienda consortile all'albo pretorio on line e nella specifica sezione amministrazione trasparente dell'Azienda.

Inoltre è consentito il diritto di accesso dei Consiglieri comunali degli enti aderenti, nelle forme previste dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Assemblea hanno il dovere di fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell'Assemblea, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo. **Analogamente, dovranno fornire i chiarimenti e le notizie richieste dai Consiglieri degli enti partecipanti all'Azienda.**

Art. 18 - Partecipazione degli utenti

1. L'Azienda cura ogni possibile forma di partecipazione e di tutela degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi erogati sul territorio, con le modalità previste nella Carta dei servizi o negli specifici regolamenti di gestione dei servizi.

TITOLO II GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 19 – Gli organi dell'Azienda consortile

1. Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:

- l'Assemblea Consortile;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Non possono ricoprire gli incarichi di cui sopra, i soggetti che ricorrano nella fattispecie di incompatibilità, inconfiribilità e ineleggibilità previste dalla normativa e dai regolamenti specifici di cui l'Azienda dovrà dotarsi.

Art. 20 - L'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti aderenti. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziato o da un loro delegato.

2. A ciascun rappresentante degli Enti consorziati è assegnata la quota di partecipazione centesimale, come indicato all'art. 12.

3. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto nel rispetto della disciplina in materia di incompatibilità. Il delegato non deve trovarsi in stato di litispendenza con l'Azienda. La delega è revocabile.

4. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.

5. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 21 - Durata dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 22 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti:

- a. elegge, nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;
- b. nomina il Presidente, il vice Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, con maggioranza qualificata di 60/100 di quote capitarie;
- c. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- d. nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
- e. stabilisce il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, comunque non superiore al 45% del trattamento economico del Presidente e dei componenti dell'organo di revisione del Comune con maggiore popolazione;
- f. determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
- g. nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa.

L'Assemblea Consortile delibera inoltre sui seguenti argomenti:

- a. proposte di modifiche allo Statuto dell'Azienda, da trasmettere per approvazione agli organi di tutti gli Enti consorziati;
 - b. richieste d'ammissione d'altri Enti all'Azienda;
 - c. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
 - d. scioglimento dell'Azienda;
 - e. modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente e revisioni delle quote di partecipazione;
 - f. modalità di compartecipazione a carico dell'utenza;
 - g. convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
 - h. sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
 - i. accensione di mutui;
 - l. approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione;
 - m. acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutazioni.
2. Viene rimessa altresì alla competenza dell'assemblea consortile, quale organismo rappresentativo di tutti i Comuni aderenti, l'approvazione degli atti di cui all'articolo 17 comma 3, senza necessità di formale approvazione da parte dei consigli comunali degli stessi enti aderenti all'azienda.
3. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 23 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per il Consiglio Comunale e della Giunta Municipale, per quanto attiene i pareri, l'istruttoria, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non diversamente previsto, a maggioranza dei voti centesimali presenti.
2. Le deliberazioni devono essere comunicate agli enti consorziati.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica.

Art. 24 - Adunanze dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Bilancio Consuntivo dell'Azienda.
2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio d'Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione e almeno 2 comuni. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono di norma adottate in forma palese.
4. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.
5. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Art. 25 - Convocazione

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente, a mezzo pec ai protocolli generali degli enti consorziati, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza, per le sessioni ordinarie, termine ridotto a tre giorni per quelle straordinarie. Nei casi d'urgenza, il termine suddetto è ulteriormente ridotto a non meno di ventiquattro ore precedenti. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e il tipo di sessione ordinaria o straordinaria o urgente.
2. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea Consortile si reputa comunque regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.
3. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.
4. Entro 20 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, la prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero d'abitanti tra i comuni aderenti all'Azienda ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.
5. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e d'effettivo inizio dell'attività dell'Azienda: tale prima adunanza deve avvenire entro trenta giorni dalla sua convocazione, con preavviso di almeno 5 giorni.
6. La Convenzione e lo Statuto vanno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art. 26 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. L'Assemblea Consortile è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno **due terzi delle quote di partecipazione**.
2. In mancanza del numero legale, ovvero in caso di seduta deserta, in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, la stessa è validamente costituita se è presente almeno **il 51/100 quote di partecipazione**.
3. L'Assemblea validamente costituita delibera, di norma, a maggioranza dei voti centesimali presenti nella seduta.
4. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal segretario verbalizzante e dal Presidente dell'Assemblea.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore dell'Azienda partecipano alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.
6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete.

Art. 27 – Deliberazioni assembleari a maggioranze qualificate

1. Vengono deliberati con la maggioranza qualificata di 60/100 delle quote dei consorziati, che rappresentino almeno la maggioranza numerica dei comuni aderenti i seguenti atti:
 - a. adozione di un nuovo statuto o di una nuova convenzione, ovvero le modifiche degli stessi;
 - b. ammissione di nuovi Enti all' Azienda;
 - c. scioglimento e liquidazione dell'azienda;
2. E' necessaria la maggioranza di 60/100 che rappresentino almeno la maggioranza numerica dei comuni aderenti per l'approvazione degli atti di cui al precedente art. 17 comma 1:

Art. 28 - Il Presidente ed il vice Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
 - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'Azienda;
 - e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
 - f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

3. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
4. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 29 - Elezioni del Presidente

1. Il Presidente dell'Assemblea è eletto per un triennio dall'Assemblea consortile, nel suo seno, con le modalità indicate nel successivo comma.
2. Sono eleggibili a Presidente tutti i Sindaci membri dell'Assemblea.
3. Risulta eletto il rappresentante che abbia conseguito voti per almeno 60/100 delle quote consortili, che rappresentino almeno maggioranza numerica dei comuni aderenti. Se nessuno consegue tale maggioranza in prima votazione, nelle votazioni successive è eletto chi consegue la maggioranza dei voti validi presenti. In caso di parità, è eletto il più anziano di età.
4. Con la stessa modalità è eletto il vice Presidente.
5. Il Presidente ed il vice Presidente sono rieleggibili una sola volta.
6. Se il Comune del Presidente / vice Presidente eletto va ad elezioni, in caso di mancata rielezione dello stesso Sindaco, si procede ad una nuova nomina del Presidente / vice Presidente.

Art. 30 - Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica. I criteri vengono dettagliati in modo specifico con atto dell'Assemblea.
3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 3 anni, ed è rinnovabile per un solo triennio consecutivo.
4. Il Vice Presidente è eletto, unitamente al Presidente, tra i componenti del Consiglio d'Amministrazione, direttamente dall'Assemblea consortile. Collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.
5. In materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di amministrazione, si applicano le norme generali e si richiama specificamente l'art. 7 del decreto legislativo n. 39 del 8 aprile 2013 ss.mm.ii.

Art. 31 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione contemporanea, a qualsiasi titolo, della maggioranza numerica dei Consiglieri determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.
2. Entro 15 giorni dalla data in cui si sono verificati il caso di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.
4. La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.
6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.
7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 15 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 32 - Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio d'Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 33 – Competenze del CdA

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il CDA non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il Consiglio d'Amministrazione:
 - a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
 - b) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
 - c) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
 - d) riallineamenti tecnici con cui periodicamente si provvede ad aggiornare il numero dei voti spettanti ad ogni Ente consorziato.
6. Competono inoltre al CDA:
 - a) la nomina del Direttore;
 - b) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
 - c) il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di responsabilità di servizi e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
 - d) approvazione schema di convenzione per servizio di Tesoreria dell'Ente;
 - e) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi;
 - f) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto e in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente del CdA e al Direttore.
7. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art. 34 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione predisposto dal Presidente dello stesso CDA, ovvero in modalità telematica.

Art.35 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta inoltre al Presidente:
 - a. promuovere l'attività dell'Azienda;
 - b. convocare il CDA e presiederne le sedute;
 - c. curare l'osservanza dello Statuto e attuare le finalità ivi previste e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea;
 - d. vigilare sull'osservanza dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
 - e. decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se da sottoporre a ratifica successiva del CdA;
 - f. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - g. vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
 - h. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - i. sottoscrivere il contratto individuale di lavoro del Direttore;
 - l. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal CDA;

3. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art. 36 - Rimborsi spese e permessi

1. L'incarico di Presidente, vice Presidente e componente del CdA è gratuito, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.l. 78/2010 e ss.mm.ii.
2. Al Presidente e agli altri membri del CdA sono corrisposti rimborsi spese documentati e non forfettari, per lo svolgimento delle attribuzioni previste dal presente Statuto.
3. La liquidazione dei rimborsi è effettuata dal Direttore previa acquisizione della documentazione probatoria.

Art. 37 - Sostituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

Art. 38 - Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo pieno e determinato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore, per la durata di anni 3, eventualmente rinnovabile una volta sola.
2. L'incarico di direttore é conferito, previa selezione pubblica, aperta anche al personale dell'azienda e degli enti consorziati, sulla scorta di idoneo curriculum comprovante almeno tre anni di esperienze tecniche e/o gestionali nel settore pubblico in posizione apicale nella direzione di servizi inerenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione, e in possesso di laurea in discipline giuridiche, economiche e sociali.
3. Al Direttore è attribuito il trattamento economico previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali per il tabellare cat. D e per le posizioni organizzative nella misura massima prevista.
4. L'incarico di Direttore soggiace alle incompatibilità di cui alla normativa vigente in materia di pubblico impiego nonché alle cause di inconfiribilità di cui al d. lgs 39/2013 e ss.mm.ii.;

Art. 39 - Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende alla organizzazione e gestione dell'Azienda e a lui competono le attribuzioni di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 e ss.mm. ii.
2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.
3. In particolare, il direttore:
 - a. coadiuva il Presidente del CdA nella predisposizione dei documenti di programmazione, compresa nel Piano Sociale di Zona;
 - b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
 - c. recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal CDA;
 - d. partecipa con funzioni consultive alle sedute del CDA e dell'assemblea, redigendone i relativi verbali;
 - e. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal CDA;
 - f. sottoscrive i contratti in nome e per conto dell'ente;
 - g. adotta gli atti di amministrazione e gestione concernenti i Responsabili dei servizi;
 - h) il piano delle performance e lo sottopone all'approvazione del CdA.
4. **Il Direttore decade dal proprio incarico in tutte le ipotesi previste dalla legge in materia di pubblico impiego.**

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, le relative funzioni vengono esercitate, dal soggetto individuato dal CdA tra i dipendenti dell'azienda in possesso di idonei requisiti.

Art. 40 - Il personale

1. L'Azienda esercita i propri compiti con personale proprio assunto a tempo indeterminato, o determinato nei casi consentiti dalla normativa vigente.

2. Il reclutamento del personale dell'Azienda avverrà secondo la disciplina vigente al tempo e nel rispetto dei vincoli di spesa previsti.

3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando il Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Enti locali quale contratto da applicare per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure.

4. La configurazione dell'organizzazione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e economicità tenendo in debita considerazione l'ipotesi della mobilità interna tra enti ed operando attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente, **potendo l'azienda avvalersi di personale degli enti consorziati, secondo la normativa vigente.**

5. A seguito della sua costituzione, l'Azienda subentra in tutti i rapporti giuridici in corso con il personale già assunto dal Comune di Sant'Antimo in qualità di capofila della Convenzione ex art. 30 rep. n. 7/2016 dell'Ambito N17, e fino alla naturale scadenza dei contratti di lavoro, salvo proroghe o rinnovi a seconda della vigente normativa.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITA'

Art. 41 - Contabilità e bilancio

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del D.P.R. 902/1986, titolo III e del TUEL 267/2000 e successive integrazioni e/o modifiche.

2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- a) il budget economico almeno triennale;
- b) il Bilancio di esercizio, comprensivo del conto consuntivo;
- c) il piano degli indicatori di bilancio
- e) gli altri documenti contabili previsti per legge.

3. Il Bilancio Preventivo viene accompagnato da una relazione programmatica annuale.

4. Ai sensi dell'art. 114, comma 4 del TUEL, l'azienda è tenuta ad uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha gli obblighi previsti nel TUEL e ss.mm.ii.

5. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, secondo quanto previsto dal presente statuto e sono trasmessi ad ogni singolo ente.

Art. 42 – Affidamento diretto di servizi e delle risorse da parte degli enti aderenti

1. L'azienda speciale consortile opera nel settore dei servizi pubblici locali e gli enti aderenti procedono, mediante la Convenzione istitutiva, all'affidamento diretto all'azienda della gestione delle attività elencate nell'Allegato A della medesima Convenzione e delle risorse necessarie per la loro realizzazione.

2. Le risorse provenienti da Stato, Regione, Unione Europea o da altri enti pubblici o privati, finalizzati alla realizzazione e gestione dei servizi di cui al comma 1, vengono trasferiti automaticamente all'Azienda.

Art. 43 – Collegio dei Revisori dei conti

1. L'assemblea nomina ai sensi di legge il collegio dei revisori dei conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda, tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori dei conti.

2. A ciascun revisore spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito con la stessa delibera di nomina e comunque non superiore al 45% del trattamento economico del Presidente e dei componenti dell'organo di revisione del Comune con maggiore popolazione.

3. Esso dura in carica 3 anni e non é revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità;

4. Il collegio dei revisori é rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.

TITOLO IV

CONTROVERSIE E NORME TRANSITORIE

Art. 44 - Interpretazione

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, è demandata ad una commissione composta da tre membri, di cui due scelti dall'Assemblea consortile tra i segretari comunali degli enti consorziati ed un esperto scelto dall'Azienda.
2. In mancanza di accordo tra gli stessi, la controversia sarà demandata all'autorità giudiziaria del Foro competente Napoli Nord.

Art. 45 - Inizio attività dell' Azienda

1. L'attività dell' Azienda, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stata costituita, ha inizio con la sottoscrizione della convenzione costitutiva che approva lo statuto e con il conseguente insediamento dell'Assemblea.
2. L'organo di indirizzo (Assemblea) assume le proprie funzioni immediatamente al momento dell'insediamento e l'organo di amministrazione (Consiglio di amministrazione) assume le proprie funzioni immediatamente al momento della nomina, ciascuno per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività.

ALLEGATO C – STATUTO AZIENDA

Attribuzione dei diritti di voto (centesimi)

POPOLAZIONE DEI COMUNI AL 31.12.2022 (Fonte: ISTAT)

Sant'Antimo: 32.309 (30,33%) (Voti assegnati: 30)
Frattamaggiore: 28.492 (26,74 %) (Voti assegnati: 27)
Grumo Nevano: 17.145 (16,09%) (Voti assegnati: 16)
Frattaminore: 15.354 (14,41%) (Voti assegnati: 14)
Casandrino: 13.234 (12,42%) (Voti assegnati: 13)
Totale: 100/100

Determinazione del capitale di dotazione al 31.12.2022

Fondo di dotazione aziendale da versare una tantum (€ 0,25 pro-capite) al 31.12.2022

Sant'Antimo: € 8.077,25
Frattamaggiore: € 7.123,00
Grumo Nevano: € 4.286,25
Frattaminore: € 3.838,50
Casandrino: € 3.308,50
Totale: € 26.633,50

Fondo per la gestione dei servizi € 7,41 pro-capite al 31.12.2022

Quota pro-capite almeno pari ai costi dei servizi socio-sanitari, dei servizi residenziali per minori anziani e disabili e per i minori in affido familiare.

Sant'Antimo: € **239.409,69**
Frattamaggiore: € **211.125,72**
Grumo Nevano: € 127.044,45
Frattaminore: € 113.773,14
Casandrino: € **98.063,94**
Totale: € 789.416,94

Fondo per le spese di funzionamento dell'Azienda € 0,50 pro-capite annui al 31.12.2022

Sant'Antimo: € 16.154,50
Frattamaggiore: € 14.246,00
Grumo Nevano: € 8.572,50
Frattaminore: € 7.677,00
Casandrino: € 6.617,00
Totale: € 53.267,00